

(N. 2228)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 1952

Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, a condizione di reciprocità, sui redditi realizzati in Italia da società e compagnie estere di navigazione marittima e aerea.

ONOREVOLI SENATORI. — In forza del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 587, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è data facoltà al Governo di accordare, a favore di società e compagnie estere di navigazione, le quali abbiano all'estero la sede e il centro principale della loro impresa e in Italia proprie succursali, agenzie e rappresentanze, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito che esse ritraggono dall'esercizio del traffico marittimo nei porti italiani, a condizione che gli Stati di origine delle società e compagnie suddette accordino alle società e compagnie di navigazione italiane identico trattamento.

L'esenzione viene accordata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

L'esenzione in parola concerne soltanto i redditi della navigazione marittima e non anche, come sarebbe logico, data l'affinità dei servizi, quelli della navigazione aerea, in quanto detto provvedimento risale ad epoca in cui l'attività della navigazione aerea, specie nel campo dei trasporti civili, era presso che trascurabile.

Tenuto ora conto del grande sviluppo che ha assunto il traffico aereo nelle comunicazioni internazionali, si rende necessario aggiornare il citato decreto n. 587 dando facoltà al Governo di accordare, quando si verificano le condizioni richieste, la esenzione di che trattasi anche per i redditi della navigazione aerea.

A tal fine provvede appunto l'unito disegno di legge, il quale, in sostanza, mentre con-

ferma l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi realizzati da società o compagnie estere di navigazione marittima nei porti italiani, già prevista dal citato decreto n. 587, estende il beneficio tributario stesso a favore di imprese estere di navigazione aerea per i redditi che esse ritraggono

dall'esercizio del traffico aereo negli aeroporti italiani.

L'esercizio della facoltà, prevista nel disegno di legge, è limitato ad un quinquennio, in ossequio all'articolo 76 della Costituzione che non consente deleghe della funzione legislativa a tempo indeterminato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica ha facoltà, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di accordare a società e compagnie estere di navigazione marittima e aerea, le quali abbiano all'estero la sede ed il centro principale della loro impresa, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi che esse ritraggono dall'esercizio del traffico marittimo e aereo nei porti ed aeroporti italiani, a condizione che gli Stati di origine delle società e compagnie stesse accordino alle società o compagnie di navigazione marittima ed aerea italiane identico trattamento.

L'esenzione verrà accordata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 587, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato.